

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4937 R	16 marzo 2000	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 novembre 1999 concernente la richiesta di un credito di fr. 2'650'000.- per la formazione dell'accesso veicolare al sedime dell'impianto cantonale di termodistruzione a Giubiasco

Il messaggio in oggetto concerne il credito d'opera di **fr. 2'650'000.-** per realizzare l'accesso stradale al sedime destinato ad accogliere l'impianto cantonale di termodistruzione nel Comune di Giubiasco.

1. LA NECESSITÀ DELL'OPERA

L'opera è necessaria per garantire l'accesso stradale al sedime sul quale è prevista la costruzione del nuovo impianto di termodistruzione. L'esecuzione dell'accesso con i relativi costi tocca al Cantone, come all'atto di concessione stipulato il 19.12.1997 con il Consorzio Thermoselect SA / Badenwerk AG pubblicato sul Foglio ufficiale del 27.1.1998. Per contro, gli oneri di acquisto del terreno inerente l'impianto, la cui ubicazione viene designata dallo Stato, restano a carico del concessionario.

2. LA SOLUZIONE SCELTA E LO STATO DELLE PROCEDURE

La soluzione scelta, descritta ampiamente nel messaggio, è il risultato dello studio di confronto fra 4 varianti possibili di tracciato.

Le procedure pianificatorie sono state rispettate sia a livello cantonale che comunale. Dopo la concessione del credito da parte del Gran Consiglio il progetto verrà messo in pubblicazione secondo i termini della Legge sulle strade.

3. LA MODIFICA DEL PROGETTO

Dopo che il messaggio in esame è stato licenziato (23.11.1999), è avvenuta una modifica parziale del progetto su richiesta del Municipio di Giubiasco. Essa consiste nell'inserimento di una corsia di preselezione lungo Via Mondari che permetta di assicurare la fluidità del traffico in transito, ciò che comporta un allargamento del sedime stradale per un totale di una superficie pari a 250 m².

4. VALIDITÀ DEI COSTI

I costi delle singole opere sono descritti nel messaggio e comprendono l'allacciamento stradale vero e proprio, l'adeguamento dell'attiguo campo sportivo così come quello della ciclopista.

Progetto e costi sono stati allestiti da un ufficio d'ingegneria privato della zona e verificati dalla Sezione della progettazione della Divisione delle costruzioni.

Il progetto è approfondito a livello di progetto esecutivo per cui la precisione dei costi ha un margine d'approssimazione del $\pm 10\%$ secondo le Norme SIA. Essi rispettano i costi medi di opere analoghe.

Ai costi indicati nel messaggio di fr. 2'650'000.- vanno aggiunti fr. 200'000.- per l'ampliamento della strada nella fascia di preselezione, come detto al p.to 3.

5. ATTUALITÀ DELL'OPERA

L'opera deve essere eseguita a breve scadenza. Secondo il citato atto di concessione nel caso in cui lo Stato ritardasse l'esecuzione di queste infrastrutture, per il concessionario si prolungano in misura corrispondente i termini convenuti (18 mesi) di messa in esercizio dell'impianto.

6. L'ALLACCIAMENTO FERROVIARIO SUPPLEMENTARE

Parallelamente all'accesso stradale è prevista pure la realizzazione di un raccordo ferroviario quale accesso supplementare per l'esercizio dell'impianto. Il messaggio relativo (no. 4956) con la richiesta di credito di **7.5 mio fr.** è stato licenziato dal Consiglio di Stato il 22.12.1999 e sarà esaminato prossimamente dalla Commissione che ha l'intenzione di approfondire alcuni aspetti, senza con ciò compromettere la validità del messaggio in esame relativo all'accesso veicolare.

7. CONCLUSIONI E PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

La Commissione esprime il preavviso favorevole sulla necessità dell'opera, sul contenuto del progetto descritto nel messaggio e in seguito ampliato, come pure sull'ammontare dell'investimento globale di 2.85 mio fr. (nel messaggio 2.65 mio fr.).

Essa però ritiene che l'inizio dei lavori veri e propri avvenga solo dopo la decisione definitiva di costruire l'impianto che sarà presa dal Consiglio di Stato, decisione soggetta alla condizione che sia trascorso il periodo di prova di 6 mesi per l'esercizio a pieno regime di almeno una linea dell'impianto di Karlsruhe (articolo 10.2 della convenzione).

Nel frattempo possono essere terminate le procedure di approvazione del progetto modificato secondo la legge sulle strade.

Di conseguenza il decreto legislativo viene modificato con l'aggiunta di un articolo che vincola l'utilizzazione completa del credito per i lavori di costruzione alla decisione definitiva del Consiglio di Stato per la realizzazione dell'impianto. Il credito, per contro, può essere utilizzato immediatamente in favore degli onorari del progettista, fino al grado di approfondimento del progetto definitivo secondo il Regolamento SIA 103.



Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio in oggetto con il relativo decreto legislativo, opportunamente modificato nell'importo del credito indicato, aumentandolo da fr. 2'650'000.- a **fr. 2'850'000.-**, e con la clausola supplementare di utilizzo del credito descritta nel testo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Luigi Brenni, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli -

Carobbio Guscelli - Ferrari Mario -

Ghisletta R. - Lepori Colombo -

Lombardi - Lotti - Maspoli - Merlini -

Pezzati - Poli - Sadis

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'850'000.- per la formazione dell'accesso veicolare al sedime dell'impianto cantonale di termodistruzione a Giubiasco

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 23 novembre 1999 no. 4937 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 marzo 2000 no. 4937 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di fr. 2'850'000.- per la formazione dell'accesso veicolare al sedime dell'impianto cantonale di termodistruzione a Giubiasco.

Articolo 2

Viene concessa immediatamente la facoltà di utilizzo del credito in favore degli onorari di progettazione per le prestazioni fino e comprese all'allestimento del progetto definitivo secondo il Regolamento SIA 103.

I lavori di costruzione dell'accesso stradale e, di conseguenza, l'utilizzo del credito globale possono iniziare unicamente dopo che il Consiglio di Stato abbia preso la decisione definitiva di costruire l'impianto, vale a dire al termine del periodo di prova di sei mesi contemplato dalla convenzione.

Articolo 3

Il credito sarà iscritto al conto investimenti, voce 731.562.03 della Sezione protezione aria e acqua.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.